

**DECISIONE N. 2046/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2002**

che modifica la decisione n. 1719/1999/CE relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo principale della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, è che la Comunità, insieme agli Stati membri, adotti i provvedimenti necessari per la costituzione di reti operative telematiche transeuropee interoperabili fra le amministrazioni degli Stati membri e le istituzioni comunitarie che consentano lo scambio efficiente, efficace e sicuro di informazioni, al fine di contribuire a realizzare l'unione economica e monetaria e ad attuare le politiche comunitarie, così come il processo decisionale comunitario.

(2) È opportuno dare priorità ai progetti atti a incrementare l'economicità delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni della Comunità europea, degli Stati membri e delle regioni e che, attraverso la costituzione o il potenziamento di reti settoriali, contribuiscano agli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, in particolare del capitolo «Amministrazioni on-line» di cui possono beneficiare parlamenti nazionali, cittadini e imprese, e alle altre iniziative volte a migliorare la trasparenza delle attività delle istituzioni comunitarie, come richiesto dall'articolo 255 del trattato CE e dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 287.

⁽²⁾ GU C 80 del 3.4.2002, pag. 21.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 settembre 2002.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(3) Occorrerebbe tenere debitamente conto delle raccomandazioni contenute nella dichiarazione emessa alla conferenza ministeriale sull'e-Government «From Policy to practice» tenutasi a Bruxelles il 29-30 novembre 2001, nonché delle conclusioni della conferenza «e-Government in the service of European citizens and enterprises — what is required at the European level», organizzata congiuntamente dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione (IDA) il 13-14 giugno 2001 a Stoccolma/Sandhamn.

(4) In sede di progettazione e realizzazione di nuove reti, è essenziale assicurare una stretta cooperazione fra gli Stati membri, la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni comunitarie.

(5) In sede di progettazione e realizzazione di nuove reti, è essenziale analizzare e valutare una riorganizzazione e una ridefinizione delle procedure operative relative alla rete o alle reti che si intende creare nel quadro del progetto.

(6) A fini della di certezza del diritto è opportuno disciplinare espressamente la possibilità di revisione della sezione del programma di lavoro IDA relativa all'attuazione della decisione n. 1719/1999/CE nel corso dell'anno di riferimento. Per l'attuazione delle azioni comunitarie di cui agli articoli da 3 a 6 della decisione n. 1719/1999/CE è opportuno chiarire che qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore ai 250 000 EUR per linea di progetto in un anno è soggetta alla procedura di comitato alla quale si fa riferimento in detta decisione.

(7) In seguito all'interesse espresso da Malta e dalla Turchia, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione di tali paesi a progetti di interesse comune. Prima di aprire il programma IDA alla piena partecipazione di tutti i paesi candidati è opportuno agevolare le possibilità per questi ultimi di utilizzare a proprie spese i servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria. Tale possibilità andrebbe concessa anche ad altri paesi non membri alle stesse condizioni.

(8) Allo scopo di ottenere una maggiore flessibilità nella fase di determinazione della dotazione annuale di bilancio è opportuno introdurre per il periodo 2002-2004 un importo di riferimento finanziario per attuare l'azione comunitaria di cui alla decisione n. 1719/1999/CE. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.